



Atto Dirigenziale n° 1477/2020

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 909/2020

OGGETTO: RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) GIÀ RILASCIATA AL GESTORE METALLI ESTRUSI S.P.A. CON SEDE LEGALE ED INSTALLAZIONE IN VIA GEROLAMO SANGERVASIO, 126 A CONCESIO (BS).

IL DIRETTORE DEL SETTORE
dott. Giovanmaria Tognazzi

Richiamati:

1. il decreto del Presidente n. 33 in data 01.02.2019 che conferisce al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
2. l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
3. gli atti organizzativi e di programmazione di questa Provincia;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale (di seguito anche d.lgs. n. 152/2006);

Visto il provvedimento regionale n. 4552 del 27/11/2012 successivamente aggiornato con Atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 468 del 19/02/2009 recante l'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito: AIA) per l'installazione IPPC denominata METALLI ESTRUSI S.P.A. con sede legale ed installazione in Via Gerolamo Sangervasio, 126 a Concesio (BS) per l'attività IPPC n. 2.5b;

Richiamata la Decisione di esecuzione della Commissione del 13 giugno 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per le industrie dei metalli non ferrosi, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30.06.2016;

Viste le deliberazioni della Giunta della Regione Lombardia:

1. n. 2419 del 11/11/2019 recante *“Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per le industrie dei metalli non ferrosi, adottate ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, nell'ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)”*;
2. n. 3206 del 03.06.2020 recante *“Disposizioni regionali per la semplificazione dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) a seguito di emanazione delle conclusioni sulle BAT dei settori dell'industria dei metalli non ferrosi e allevamenti in attuazione dei commi 3 e 4 dell'art. 20 della legge regionale 21 maggio 2020 - n. 11 «Legge di semplificazione 2020»”*;

Dato atto che con nota protocollo generale n. 172375 del 23.12.2019 questa Provincia ha avviato il procedimento di riesame dell'AIA vigente ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, lett. b) ed il gestore ha trasmesso la documentazione richiesta con nota protocollo generale n. 21485 del 10-02-2020;

Dato atto che il presente provvedimento aggiorna e modifica le condizioni a suo tempo dettate dall'AIA anche sulla base delle risultanze delle verifiche ispettive condotte da ARPA e delle valutazioni istruttorie in ordine a modifiche presentate dal gestore e riportate nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento al paragrafo A0;

Documento Firmato Digitalmente

Viste le risultanze della conferenza dei servizi svoltasi in data 22.06.2020 in forma simultanea e in modalità sincrona, le dichiarazioni rese e riportate nel relativo verbale (in atti) in merito alle condizioni e alle prescrizioni riportate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Vista l'attestazione in atti dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo in materia di bollo;

Visto gli elaborati cartografici riportante la localizzazione delle aree destinate al deposito dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti in uscita, trasmesso dal gestore con nota protocollo generale n. 90987 del 24-06-2020, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IX/2970 del 02.02.2012 in materia di rinnovo e caratterizzazione delle modifiche impiantistiche ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006;

Vista la deliberazione n. VIII/010222 del 28.09.2009 della Regione Lombardia inerente le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi;

Viste:

- la circolare n. 6 del 04.08.2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante "Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
- le note del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27.10.2014 e n. 12422 del 17/06/2015 recanti linee di indirizzo e modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
- la d.G.R. n. 5065 del 18/04/2016 della Regione Lombardia in merito alla Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento;

Preso atto:

- che l'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreti ministeriali;
- che, nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis del d.lgs. n. 152/2006, resta fermo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/05";
- che con la deliberazione della giunta regionale n. 10124 del 07/08/09 sono state determinate le modalità e le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 24/04/08);
- che il gestore richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini del rilascio della presente autorizzazione;

Determinato, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **98.910,34 (Euro novantottomila novecentodieci/34)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

Operazione	Pericolosi/ Non Pericolosi	Quantità	Tipologia Rifiuto	Riduzione	Costo (€)
R13	NP	3.000 m ³	Come da tabella quadro B5	10%	52.986,00
R4	NP	127.296 t/a			111.864,56
AMMONTARE PARZIALE					164.850,56
Certificazione ISO14001/2004				40%	
AMMONTARE TOTALE					98.910,34

Stabilito che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere

prestata mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata, oppure nuova garanzia, a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 gg. dalla data di trasmissione del presente atto, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

Richiamata la vigente normativa in materia di antimafia e la richiesta, in atti, di comunicazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia;

Preso atto che alla data odierna tale richiesta non risulta riscontrata e che, con nota di cui al protocollo generale n. 90987 del 24-06-2020, il gestore ha trasmesso le dichiarazioni sostitutive di certificazione attestanti l'assenza, nei confronti dei soggetti titolari degli incarichi e delle posizioni proprietarie rilevanti nell'ambito della compagine di impresa, delle situazioni ostatiche indicate dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011;

Ritenuto di stabilire che, in caso di eventuale esito negativo delle verifiche in materia di comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2 del d.lgs. 159/2011, si procederà alla sospensione dell'efficacia della presente autorizzazione ed alla sua eventuale revoca;

Ritenuto pertanto, in esito ai richiamati procedimenti, di riesaminare, anche con valenza di rinnovo, l'AIA alle condizioni e con le prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico che ne forma parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;

Dato atto che le funzioni di controllo previste dall'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/06 sono svolte dall'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente-Dipartimento di Brescia);

Dato atto che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

Visti:

- la conforme proposta di provvedimento sottoscritta dal responsabile del procedimento e dai funzionari degli Uffici Aria, Rumore e Sportello IPPC e Rifiuti, che hanno validato l'Allegato Tecnico, e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 13 del 30 gennaio 2020;

dispone

1. di dare atto della conclusione con esito positivo della conferenza di servizi relativa al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA per l'installazione in oggetto e, per l'effetto, di rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) al gestore METALLI ESTRUSI S.P.A. con sede legale ed installazione in Via Gerolamo Sangervasio, 126 a Concesio (BS) (C.F e P.IVA 00516370178), in esito ai procedimenti in premessa indicati, secondo le condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico e nella planimetria, che ne formano parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;
2. di precisare che:
 - ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006, la presente AIA sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo;
 - la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'installazione e dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;
3. richiamato l'art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti) del d.lgs. n. 152/2006, di prescrivere che in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve informare immediatamente, per iscritto, l'Autorità competente (attualmente la Provincia), l'ARPA – Dipartimento di Brescia ed il/i Comune/i interessato/i e adottare immediatamente le misure per limitare le

Documento Firmato Digitalmente

conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone per iscritto le medesime Autorità, fermo restando il termine massimo di otto ore di cui all'art. 271, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006 per informare l'Autorità competente nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;

4. richiamata la normativa vigente, di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 (comunicazione o nuova domanda per modifica dell'impianto) informa la Provincia e l'ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino nè effetti sull'ambiente, nè contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente (attualmente la Provincia), anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA;
- ai sensi dell'art. 29-decies, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'AIA, ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data da tale comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia, ai Comuni interessati e all'ARPA- Dipartimento di Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e frequenze stabilite nell'Allegato Tecnico;
- ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente Provincia, Comuni interessati ed ARPA-Dipartimento di Brescia in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
- ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del d.lgs. n. 152/2006, il gestore deve presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA sull'installazione nel suo complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (lettera a) ed entro il termine di **12 anni** dalla data di rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (lettera b), precisando che il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame nel caso disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio dell'installazione alle condizioni dell'autorizzazione, mentre nel caso di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l'autorizzazione si intende scaduta;
- secondo quanto previsto dai decreti attuativi di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del d.lgs. n. 152/2006, si provvederà a richiedere la prestazione, ove dovuta, delle garanzie finanziarie in esito alle risultanze della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del medesimo decreto legislativo;

5. di dare atto che, in caso di gestione di residui quali sottoprodotti:

- il soggetto autorizzato deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dall'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le indicazioni riportate nel regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 264 del 13.10.2016 ed esplicitate nella relativa circolare applicativa dello stesso Ministero protocollo n. 7619 del 30.05.2017 qualora sia applicabile;
- la descrizione della possibile gestione di residui quali sottoprodotti eventualmente riportata nell'allegato tecnico al presente provvedimento, non costituisce in alcun modo elemento di qualificazione in tal senso di tali materiali, essendo esclusivo onere del produttore la dimostrazione della sussistenza delle circostanze previste dall'art. 184-bis del richiamato d.lgs., in ogni fase della sua gestione, dalla

produzione fino all'impiego finale, ovvero onere del detentore del materiale in caso di cessione dello stesso;

6. di dare atto altresì che:

- deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'installazione dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione;
- deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla delibera della giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla delibera della giunta regionale n. IX/2513 del 16/11/2011;
- il gestore dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- il gestore deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dall'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 264 del 13.10.2016 in caso di gestione di materiali quali sottoprodotti;
- i rifiuti in uscita dall'installazione, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
- il gestore deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- il gestore deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc.);
- deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/EoW in accordo a quanto previsto dal d.lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
- sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

7. di fissare in € 98.910,34 (Euro novantottomila novecentodieci/34) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che il Gestore deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

8. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.G.P. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;

9. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001:2004, la ditta dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni a integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per un importo pari a € 65.940,22, pena la sospensione

automatica dell'efficacia della presente autorizzazione

10. di stabilire che in caso di eventuale esito negativo delle verifiche in materia di comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2 del d.lgs. 159/2011, si procederà alla sospensione dell'efficacia della presente autorizzazione ed alla sua eventuale revoca;
11. che il presente atto venga comunicato al gestore METALLI ESTRUSI S.P.A. con sede legale ed installazione in Via Gerolamo Sangervasio, 126 a Concesio (BS), all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, Comune di Concesio, Ufficio d'Ambito di Brescia ed all'ATS di Brescia, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata;
12. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 26-06-2020

Allegato Tecnico all'Atto Dirigenziale n.

del

Identificazione del Complesso IPPC	
Ragione sociale	METALLI ESTRUSI S.p.A
Indirizzo Sede Legale	Via Gerolamo Sangervasio, 126 – Concesio (BS)
Indirizzo Sede Produttiva	Via Gerolamo Sangervasio, 126 – Concesio (BS)
Tipo di impianto	Esistente ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Codice e attività IPPC	2.5b - Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
Varianti richieste	Riesame autorizzazione in seguito all'entrata in vigore delle BAT per le industrie dei metalli non ferrosi (UE 2016/1032)

INDICE

A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE	4
A.0 Premessa.....	4
A.1 Inquadramento del complesso e del sito.....	4
A.1.1 <i>Inquadramento del complesso produttivo</i>	4
A.1.2 <i>Inquadramento geografico – territoriale del sito</i>	5
A.2 Stato autorizzativo e autorizzazioni sostituite dall’AIA	6
B. QUADRO PRODUTTIVO - IMPIANTISTICO	7
B.1 Produzioni.....	7
B.2 Materie prime e materie prime ausiliarie	8
B.3 Risorse idriche ed energetiche	10
B.3.1 <i>Consumi idrici</i>	10
B.3.2 <i>Energia termica</i>	11
B.3.3 <i>Energia elettrica</i>	11
B.4 Cicli produttivi	11
B.5 Gestione rifiuti in ingresso al ciclo produttivo	18
B.5.1 <i>Procedura di accettazione rottami-rifiuti</i>	18
B.6 Gestione rottami non ferrosi come EoW e/o sottoprodotti in ingresso al ciclo produttivo.....	21
C. QUADRO AMBIENTALE.....	22
C.1 Emissioni in atmosfera sistemi di contenimento	22
C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento	27
C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento	30
C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento.....	30
C.5 Produzione Rifiuti	31
C.5.1 <i>Rifiuti gestiti in deposito temporaneo (art.183, comma 1, lett. bb) D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)</i>	31
C.6 Bonifiche.....	32
C.7 Rischi di incidente rilevante	32
D. QUADRO INTEGRATO	33
D.1 Applicazione delle MTD	33
E. QUADRO PRESCRITTIVO	49
E.1 Aria	49
E.1.1 <i>Valori limite di emissione</i>	49
E.1.2 <i>Requisiti e modalità per il controllo</i>	52
E.1.3 <i>Prescrizioni impiantistiche</i>	53
E.1.4 <i>Prescrizioni generali</i>	54
E.2 Acqua.....	55
E.2.1 <i>Valori limite di emissione</i>	55
E.2.2 <i>Requisiti e modalità per il controllo</i>	55
E.2.3 <i>Prescrizioni impiantistiche</i>	55
E.2.4 <i>Prescrizioni generali</i>	56
E.3 Rumore	56
E.3.1 <i>Valori limite</i>	56
E.3.2 <i>Requisiti e modalità per il controllo</i>	57
E.3.3 <i>Prescrizioni generali</i>	57

E.4 Suolo e acque sotterranee	57
E.5 Rifiuti	58
<i>E.5.1 Prescrizioni in materia di rifiuti</i>	58
<i>E.5.2 Prescrizioni in materia di EoW o sottoprodotti</i>	60
E.6 Ulteriori prescrizioni	61
<i>E.6.1 Prescrizioni recepite dal decreto n. 1732 del 16/02/2006</i>	61
<i>E.6.2 Prescrizioni generali</i>	63
E.7 Monitoraggio e Controllo	64
E.8 Prevenzione incidenti	65
E.9 Gestione delle emergenze	65
E.10 Interventi sull'area alla cessazione dell'attività	65
E.11 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento e relative tempistiche	65
F. PIANO DI MONITORAGGIO	67
F.1 Finalità del monitoraggio	67
F.2 Chi effettua il self-monitoring	67
F.3 Parametri da monitorare	67
<i>F.3.1 Impiego di Sostanze</i>	67
<i>F.3.2 Risorsa idrica</i>	67
<i>F.3.3 Risorsa energetica</i>	67
<i>F.3.4 Aria</i>	68
<i>F.3.5 Acqua</i>	69
<i>F.3.6 Rumore</i>	71
<i>F.3.7 Radiazioni</i>	71
<i>F.3.8 Rifiuti</i>	72
F.4 Gestione dell'impianto	72
<i>F.4.1 Individuazione e controllo sui punti critici</i>	72

OMISSIS

B.5 Gestione rifiuti in ingresso al ciclo produttivo

Il rottame in ingresso, a seguito della procedura di accettazione di cui al quadro B.5.1, viene depositato nelle apposite aree al coperto su superficie pavimentata.

Prima della fusione il rottame può subire le seguenti operazioni:

- Essiccazione (tornitura di ottone), a mezzo di forno alimentato a gas metano;
- Paccottatura del rottame di rame ed ottone a mezzo pressa al fine di diminuirne il volume, migliorarne il trasporto e ridurne il tempo di fusione;
- Vaglio del rottame per eliminare il materiale incompatibile con la lega (ferro e alluminio).

ATTIVITÀ IPPC 1					
CER	Operazioni autorizzate	Quantità massima di deposito autorizzata R13		Capacità autorizzata di trattamento annuo R4	
		t	m ³	t/a	m ³ /a
120103	R13 R4 (fusione)	-	3000	127.296	-
170401					
170403					
170404					
170407					
191002					
191203					

B.5.1 Procedura di accettazione rottami-rifiuti

Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante acquisizione del relativo formulario di identificazione e secondo le modalità di cui alla dgr n. VIII/010222 del 28.09.2009, qui di seguito elencate:

A) REQUISITI GENERALI DEL ROTTAME PER ESSERE AVVIATO A FUSIONE

Sicurezza: tutte le categorie di rottame devono essere esenti da:

- corpi cavi intesi come contenitori di qualsiasi origine sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti da non poterne verificare il contenuto (per quanto riguarda le bombole gpl e metano portatili o provenienti dalle demolizioni dei veicoli, il criterio di apertura minima e relativo trattamento è riportato dalla norma UNI 12816:2002), che possono provocare scoppi o esplosioni durante la fusione o possono contenere materiali indesiderati. Si considera sufficiente un'apertura adeguata che consenta una ispezione visiva;
- materiali pericolosi quali potenziali cause di incidente, come sostanze infiammabili o esplosivi, armi da fuoco (intere o in parte), munizioni, ecc.

Pulizia: tutte le categorie di rottame devono essere "**libere da¹**" sporcizia, materiali estranei di ogni sorta di seguito elencati:

- lubrificanti, oli (si considera accettabile la parte di olio o lubrificante adesa alle superfici, untuosa al tatto, che non determina significativi sgocciolamenti)²;
- filtri dell'olio;
- batterie;
- metalli indesiderati dall'impianto siderurgico o metallurgico;
- materiali non metallici anche combustibili (ad esempio parti di plastiche estranee, cavi elettrici rivestiti, pneumatici interi o in pezzi separati);
- apparecchiature elettriche ed elettroniche e loro parti;
- oggetti ed articoli estranei quali ad esempio condensatori, filtro antiparticolato, cartucce toner, materiali in amianto, ecc.;

- inerti in forma massiva.

Nota 1 Il termine “libero da” non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita dei metalli e/o dalle attività di preparazione della particolare classe di rottame. Tale presenza si caratterizza per essere trascurabile in quanto non pregiudica l’efficacia dei presidi ambientali in dotazione agli impianti. Gli esempi citati nel presente elenco non sono da considerarsi esaustivi.

Nota 2 Esclusivamente per quanto riguarda il codice CER 120103 è considerata accettabile una presenza di oli in quanto la ditta effettua specifico trattamento di essiccazione.

B) QUALIFICA DEI FORNITORI

L’impianto di fusione provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l’identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l’acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore, se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici CER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel “Registro degli eventi” e le azioni conseguenti;
- la conferma da parte del fornitore che il rifiuto conferito è conforme alle caratteristiche individuate al punto A).

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle sue caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall’art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l’altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

C) MODALITA’ DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

I mezzi in ingresso all’impianto adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

• **controllo radiometrico**

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in ingresso in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20/06/1997 e relativi allegati.

• **controllo visivo all’ingresso del mezzo**

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche di acquisto ed i requisiti generali di cui al punto A). Tale prima verifica del tipo “passa-non passa” viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del materiale caricato alle caratteristiche del rottame ordinato ed ai requisiti generali individuati al punto A), ed in particolare verificare che tale materiale sia “libero da”² sostanze e/o materiali indesiderati di cui al punto A).

Tale controllo deve verificare che il materiale sia “libero da” eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati di cui al punto A) chiaramente identificabili per quantità e dimensioni.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e/o inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce “carico respinto”. L’evento dovrà essere registrato sul “Registro degli eventi”.

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall’impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

Nota 2 - Il termine di “libero da” si differenzia dal termine “assenza di” in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del metallo e/o dalle attività di preparazione della particolare classe di rottame.

E' evidente che la verifica visiva della presenza nella parte superiore del carico di sostanze e/o materiali di cui "requisiti generali del rottame per essere avviato a fusione" in forma palese, separata e pertanto significativa costituisce il presupposto per poter escludere che tali presenze siano da considerarsi trascurabili od inevitabili o addirittura non intenzionali e pertanto rappresenta di per sé condizione sufficiente per la non conformità del carico che va di conseguenza respinto.

In particolare si intende per:

- *non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo e/o di trattamento.*
Per altro è necessario chiarire che alcune operazioni di trattamento preliminare del rottame possono comportare una contaminazione dello stesso, legata alla presenza di materiali indesiderati; è il caso ad esempio di un trattamento di frantumazione e separazione di veicoli: la possibile presenza di contaminanti indesiderati quali ad esempio l'olio residuale dopo svuotamento, ovvero grassi di lubrificazione, durante la frantumazione possono disperdersi nell'intera massa di rottame. E' evidente che tale dispersione di contaminanti non si configura come intenzionale ma piuttosto come inevitabile.
- *inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di trattamento possono risultare normalmente adesivi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso in relazione ai limiti tecnologici dei processi di trattamento del rottame (riprendendo l'esempio della frantumazione di veicoli è il caso di pezzi di gomma, plastica, cavi elettrici, residui che la frantumazione e il successivo processo di separazione non è in grado di asportare completamente.*

• **controllo visivo del carico**

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso del mezzo, il carico di rottame viene scaricato presso le aree di conferimento adiacenti ai cumuli di messa in riserva. Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica, oltre alla rispondenza commerciale del rottame, anche che questo sia conforme ai requisiti generali previsti dal punto A)

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui l'impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo. Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magneti, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese, separata e pertanto significativa e nel rispetto delle norme di sicurezza.

In caso di verifica della non conformità del rottame scaricato con le caratteristiche individuate al punto A), in ragione del rinvenimento di sostanze o materiali indesiderati in forma palese, separata e pertanto significativa, si procede secondo i seguenti casi :

- a. provvedere a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora sia possibile individuare con certezza il produttore/detentore, il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente in stabilimento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio, materiali bellici, munizioni, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme;
- b. provvedere, nel rispetto delle misure di sicurezza, all'adeguamento del carico ricevuto. Le sostanze e/o materiali non conformi, separati, devono essere avviati a corretto deposito e conferiti ad impianti autorizzati al loro smaltimento/recupero secondo una specifica procedura operativa. La parte di carico che dopo adeguamento/separazione risulta conforme alla caratteristiche del rottame per essere avviato a fusione di cui al punto A) viene inviata all'impianto fusorio.

Le attività di adeguamento/separazione da parte dell'impianto metallurgico sono in generale limitate:

- all'apertura e verifica in sicurezza di eventuali corpi cavi chiusi (con esclusione recipienti che possono contenere gas che si disperderebbero in atmosfera quali ad esempio bombole o estintori);

- alla semplice rimozione di materiali o corpi estranei che si presentano in forma palese e separata;

D) GESTIONE DELLE FRAZIONI NON CONFORMI

Il deposito temporaneo delle frazioni non conformi deve avvenire nel rispetto dell'art. 183 comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e secondo le modalità di deposito previste dal presente provvedimento.

E) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi di rottame non conforme alle specifiche ai requisiti generali del rottame per essere avviato a fusione di cui al punto A): accertati durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta una registrazione:

- dei carichi respinti in quanto non conformi ai requisiti generali del rottame per essere avviato a fusione di cui al punto A) in fase di controllo visivo all'ingresso (dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità);
- dei casi di rottame non conforme ai requisiti generali del rottame per essere avviato a fusione di cui al punto A) riscontrati durante la fase di controllo visivo allo scarico (dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico, motivazione della non conformità, modalità dell'intervento e destino del carico stesso).

Non deve essere tenuta registrazione dei carichi respinti per ragioni di non conformità esclusivamente di ordine commerciale, non riferibili in alcun modo ai requisiti generali di cui punto A).

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

L'impianto deve porre in essere idonee misure correttive in caso di eventi ripetuti dallo stesso fornitore. I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

B.6 Gestione rottami non ferrosi come **EoW e/o sottoprodotti in ingresso al ciclo produttivo**

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in ingresso in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

Il rottame in ingresso sottoforma di **EoW** sottoprodotto viene stoccato nell'area rottame coperta utilizzando le aree destinate anche al rottame/rifiuto. Tali aree vengono comunque distinte di volta in volta mediante apposita cartellonistica.

Le procedure di accettazione, di controllo e gestione delle **EoW** e dei sottoprodotti coincidono con quelle operate sui rottami in ingresso sottoforma di rifiuti.

I materiali EoW devono avere le caratteristiche previste dal Regolamento UE n. 715 del 25/07/2013.

I sottoprodotti devono essere conformi a quanto stabilito dall'art. 183 comma 1 lettera qq) e dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..